



18/11
PROVINCIA
DI CHIETI

Prot. n. 61089
Chieti, li 18 NOV. 2014

Al Sig. Prefetto di CHIETI

Al Sig. Sindaco dei Comuni di
CASOLI

Alla Questura di CHIETI

Al Comando Gruppo C.C. di CHIETI

Al Comando Polstrada di CHIETI

Alla Regione Abruzzo, Settore Trasporti PESCARA

OGGETTO: Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale.
Istituzione di senso unico alternato con limite di velocità a 40 km/h e di divieto di sorpasso sul cavalcavia al km 24+659 della S.P. 100 "PEDEMONTANA"

Si trasmette copia dell'ordinanza n. 342 del 18 NOV. 2014 relativa all'oggetto, con preghiera di curarne l'esecuzione e l'osservanza ciascuno per le parti di competenza.

L'Ordinanza può essere scaricata dal sito istituzionale della Provincia di Chieti al seguente link:

www.provincia.chieti.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2668.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Carlo CRISTINI)



ORDINANZA n. 342 del 18 NOV. 2014

DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Istituzione di senso unico alternato con limite di velocità a 40 km/h e di divieto di sorpasso sul cavalcavia al km 24+659 della S.P. 100 "PEDEMONTANA"

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 6

PREMESSO che al km 24+659 della S.P. 100 "PEDEMONTANA", è presente un cavalcavia sul tracciato della Ferrovia Sangritana, le cui barriere di sicurezza non rispondono ai requisiti attualmente previsti dalla vigente normativa in materia;

CONSIDERATO che tale stato di fatto potrebbe causare pericoli per la sicurezza della circolazione stradale;

ACCERTATO che l'attuale situazione economica non consente di intraprendere ulteriori e diverse iniziative volte a migliorare lo stato dei luoghi in termini di sicurezza;

RAVVISATA comunque la necessità di adottare, nelle more dell'adeguamento delle barriere stesse, ogni accorgimento utile a limitare il potenziale pericolo per la circolazione in corrispondenza del cavalcavia suddetto;

RILEVATO che per ragioni di pubblica incolumità e di sicurezza della circolazione stradale si ritiene opportuno istituire, sul cavalcavia in argomento, il senso unico alternato con limite di massimo di velocità a 40 km/h ed il divieto di sorpasso;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 D.Lgs. 30.4.92, n° 285, sulla disciplina della circolazione stradale e il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.92, n° 495, e successive modificazioni ed integrazioni.

ORDINA

dalla data odierna e fino a nuova disposizione, sulla S.P. 100 "PEDEMONTANA" in corrispondenza del cavalcavia al km 24+659:

- ***l'istituzione del senso unico alternato con limite di velocità massimo a 40 km/h e di divieto di sorpasso.***

Le prescrizioni di cui sopra saranno portate a conoscenza degli utenti mediante l'apposizione dei relativi segnali stradali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei LL.PP. ai sensi dell'art. 37 c. 3 del C.d.S. e con le procedure di cui all'art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Chieti,

Il Dirigente del Settore 6
(Dott. Ing. Carlo CRISTINI)

